

Allegato A - Atti 245422/2018 3.6/2018/18

REGOLAMENTO

PER L'USO DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE

DI SERVIZI DI RETE

**Approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Milano con
Delibera R.G. n. 60/2018 del 21 novembre 2018 – Atti 245422/3.6/2018/18**

INDICE

CAPO I - **Principi generali**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi e finalità
- Art. 3 Definizioni

CAPO II - **Disposizioni generali sul procedimento amministrativo per il rilascio della concessione**

- Art. 4 Concessione
- Art. 5 Rilascio e contenuto della concessione
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Facoltà di revoca e/o modifica del concedente
- Art. 8 Convenzioni
- Art. 9 Interferenze ed opere difformi
- Art. 10 Canone e corrispettivo
- Art. 11 Accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni esistenti

CAPO III - **Obblighi e responsabilità dell'Operatore**

- Art. 12 Realizzazione di infrastrutture da parte dell'Operatore
- Art. 13 Spostamento dell'impianto di rete e/o dell'infrastruttura in dipendenza di lavori stradali eseguiti dalla Città metropolitana
- Art. 14 Utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione esistenti
- Art. 15 Lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza
- Art. 16 Dismissione delle reti di telecomunicazione e dell'infrastruttura
- Art. 17 Responsabilità dell'Operatore

CAPO IV - **Disposizioni generali in tema di coordinamento tra Operatori**

- Art. 18 Coordinamento dei lavori con altri Operatori

CAPO V - **Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

1. Glossario
2. Schema tipo della concessione generale e concessione per telecomunicazioni
3. Istruzioni operative per sottoservizi e telecomunicazioni
 4. Schema tipo della convenzione per l'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione nella disponibilità della Città metropolitana di Milano

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio di Concessioni ad eseguire lavori per la costruzione e la manutenzione di manufatti di attraversamento o di occupazione (art. 67, comma 5 D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada) e l'uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo per la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e lo spostamento di servizi di rete.**

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento si applica sui sedimi della viabilità della Città metropolitana di Milano e, salva diversa disposizione, anche sui tratti stradali all'interno del centro abitato di Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali il rilascio delle Concessioni è di competenza dell'Amministrazione Comunale, previo nulla osta della Città metropolitana (art. 26 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada).

2. I principi informatori del presente Regolamento sono la tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, operati da Città metropolitana attraverso azioni preventive di analisi delle proposte di intervento degli Operatori di telecomunicazioni, così come attraverso il controllo delle fasi operative in fase esecutiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Le finalità del Regolamento sono:

- a) recepire la normativa vigente per la definizione di procedure per la realizzazione, la manutenzione o lo spostamento di infrastrutture, impianti e reti, compatibilmente con le esigenze di tutela della sede stradale e della sicurezza della circolazione;**
- b) favorire l'innovazione e la valorizzazione del territorio mediante lo sviluppo di infrastrutture fisiche e di infrastrutture telematiche in modalità Open Governance, sia attraverso intese interistituzionali sia attraverso forme di collaborazione sinergica con Operatori di servizi di telecomunicazioni;**
- c) promuovere l'uso condiviso di infrastrutture di genio civile esistenti e consentire un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche e telematiche, abbattendo i costi dell'installazione di tali reti.**

Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si rinvia alle definizioni di cui al Glossario (allegato n. 1).**

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art.4 - Concessione

1. L'Operatore, pubblico o privato, deve presentare apposita istanza di concessione alla Città metropolitana, ai sensi della vigente normativa, se intende costruire una nuova rete, o parte di rete, o strutture destinate all'attrezzatura accessoria alla rete, che attraversino, occupino o comunque insistano (anche con i relativi depositi) sul suolo, sul sottosuolo o sul soprassuolo relativo alle strade e alle loro fasce di rispetto.

2. Con l'istanza, l'Operatore deve produrre la seguente documentazione:
 - a) la relazione tecnica descrittiva della rete da realizzare, attestante che gli interventi da effettuare sulle aree metropolitane e/o sulle infrastrutture sono in tutto rispondenti alle disposizioni delle vigenti leggi, e che saranno realizzati secondo le regole della buona tecnica;
 - b) l'elaborato tecnico contenente corografia su carta regionale in scala 1:10.000, recante l'indicazione del tratto di strada interessato dagli interventi;
 - c) l'indicazione della progressiva chilometrica stradale;
 - d) il rilievo fotografico;
 - e) la planimetria catastale con l'esatta indicazione delle opere da eseguire;
 - f) il progetto georeferenziato in formato vettoriale;
 - g) in caso di attraversamento o di occupazione longitudinale con cavi sotterranei, fornire l'indicazione della profondità di giacitura e dell'esatta ubicazione delle tubazioni e dei cavi, della posizione di eventuali pozzetti o dei sostegni di partenza del cavo;
 - h) l'attestazione di versamento delle spese di istruttoria (ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), nella misura determinata annualmente dalla Città metropolitana con apposito Decreto del Sindaco metropolitano;
 - i) l'attestazione di idoneo titolo giuridico, abilitante l'Operatore, alla realizzazione, installazione ed esercizio di impianti a rete, laddove previsto;
 - j) nel caso di presenza di interferenze: lo studio del progetto di interferenza;
 - k) nel caso di istanza per l'esecuzione di lavori di manutenzione: il progetto di manutenzione; l'attestazione di aver stipulato polizza assicurativa con primaria compagnia assicuratrice per danni a cose e/o persone, a valere nei confronti di terzi, per un massimale non inferiore a € 5.000.000 e per un periodo non inferiore a quello della durata della Concessione.

3. Nell'ambito della fase istruttoria dell'istanza, la Città metropolitana:
 - può dettare ulteriori prescrizioni di dettaglio e varianti al tracciato, necessarie per pubblico interesse o per la sicurezza della circolazione. Ogni eventuale spesa od onere derivante da tali prescrizioni è integralmente a carico dell'Operatore;
 - definisce, in relazione all'impatto che i lavori determinano sulla sede stradale, l'entità del deposito cauzionale e provvede a darne comunicazione all'Operatore.

4. Qualora l'Operatore intenda modificare l'assetto o l'allocazione della rete, deve presentare nuova istanza, identificando anche le possibili interferenze, con particolare riguardo alle altre reti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria. Anche le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche sono integralmente a carico del solo Operatore.

Art.5 - Rilascio e contenuto della concessione

1. Se l'istruttoria ha esito positivo, la Città metropolitana rilascia la concessione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, secondo lo Schema tipo - Allegato n. 2 (ai sensi dell'art. 67, comma 4 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada").
2. La concessione indica:
 - a)l'arco temporale entro cui eseguire i lavori;
 - b)le modalità di esecuzione delle opere e norme tecniche da osservarsi;
 - c)i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato alla Città metropolitana;
 - d)gli obblighi di cui ai successivi commi 4 e 5;
 - e)le modalità operative e le tecniche di posa definite nelle Istruzioni operative - Allegato n. 3.
3. La concessione non conferisce l'esclusività ad un Operatore. La Città metropolitana è libera di porre in essere analoghe iniziative con soggetti terzi, a propria discrezionalità.
4. L'Operatore deve dare comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta ultimazione dei lavori. La Città metropolitana effettua una verifica preliminare dello stato dei luoghi:
 - se la verifica ha esito negativo: entro 60 giorni l'Operatore deve effettuare tutti gli interventi di ripristino necessari; decorso tale termine la Città metropolitana può intervenire direttamente trattenendo i costi derivanti, direttamente dal deposito cauzionale;
 - se la verifica ha esito positivo: entro 180 giorni la Città metropolitana effettua il collaudo dei lavori.
5. L'Operatore deve rilevare ogni parte della propria infrastruttura e della rete posata. Contestualmente all'ultimazione dei lavori autorizzati l'Operatore deve consegnare alla Città metropolitana gli elaborati as-built georeferenziati, in formato vettoriale, della rete realizzata, conformemente a quanto previsto dalla norma.

Art. 6 Durata

1. La durata della concessione non deve essere superiore a ventinove anni (art. 27, comma 5 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada), e comunque, nel caso di attività soggette al rilascio di licenza ministeriale, non può eccedere i limiti temporali del provvedimento autorizzatorio, o altro idoneo titolo giuridico, per l'installazione e la fornitura di reti di cui è titolare l'Operatore.

Art. 7 Facoltà di revoca e/o modifica del concedente

1. Nel caso di realizzazione di nuove opere di genio civile a cura dell'Operatore, al fine di favorire lo sviluppo della rete telematica, la Città metropolitana si riserva la facoltà di posare, a proprie spese, un cavidotto per finalità istituzionali.
2. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, la Città metropolitana ha facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento le concessioni rilasciate, senza che per questo l'Operatore possa pretendere alcun indennizzo.

3. La Città metropolitana (art. 69, comma 2 del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche) si riserva il diritto di effettuare le opere di ripristino direttamente, o tramite ditta incaricata, addebitandone il costo all'Operatore, nei casi in cui:

- a) l'Operatore non porti a compimento o non osservi le prescrizioni contenute nella concessione, riguardanti la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione;
- b) l'Operatore esegua le prescrizioni in modo incompleto o insoddisfacente.

Art. 8 Convenzioni

1. La Città metropolitana sottoscrive con gli Operatori di servizi a rete apposite convenzioni per interventi volti a favorire l'innovazione e la valorizzazione del territorio mediante lo sviluppo di infrastrutture fisiche e di infrastrutture telematiche in modalità Open Governance.
2. La convenzione costituisce, altresì, strumento per disciplinare i rapporti con gli Operatori nei casi di interventi che richiedano modalità operative non riconducibili alle casistiche contenute nelle "Istruzioni operative" - Allegato n. 3.
3. Ai sensi dell'articolo 67, comma 5 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., la convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario stabilisce:
 - a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
 - b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
 - c) la modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
 - d) i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
 - e) la durata della concessione;
 - f) il deposito cauzionale, nella misura negoziata con l'Operatore, per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada sia dei terzi danneggiati.
4. Le spese della stipula, del bollo, della registrazione e tutte le spese conseguenti di carattere fiscale di qualsiasi genere, sono a carico esclusivamente dell'Operatore.

Art. 9 Interferenze ed opere difformi

1. L'Operatore si deve impegnare a realizzare i lavori in piena conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia. Se nel corso dei lavori autorizzati si riscontri l'esigenza di apportare delle modifiche per cause non prevedibili originariamente, l'Operatore deve presentare istanza di variante e provvedere al pagamento dei relativi oneri.
5. Lo studio del progetto di interferenza, la predisposizione di tutta la necessaria documentazione e la realizzazione delle interferenze sono a cura e spese dell'Operatore. Il progetto di interferenza è sottoposto all'approvazione della Città metropolitana.
6. Nel caso si renda necessaria una variante al progetto di interferenza presentato all'atto di istanza, la Città metropolitana può autorizzare l'immediata realizzazione dell'opera difforme, previa sottoscrizione da parte dell'Operatore del relativo impegno di ripristino nei tempi indicati dalla stessa, o di obbligazioni alternative richieste dalla medesima. Il tutto a cura e spese dell'Operatore.

Art. 10 - Canone e corrispettivo

1. L'Operatore deve pagare il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi. Ogni anno, secondo le tempistiche definite dal Regolamento COSAP vigente, la Città metropolitana quantifica il Canone con apposito Decreto.

2. Per l'utilizzo delle sole infrastrutture di telecomunicazioni della Città metropolitana, l'Operatore deve versare un corrispettivo IRU (Indefeasible Right of Use — Diritto irrevocabile d'uso) da pagare all'atto del rilascio della concessione, determinato annualmente dalla Città metropolitana con apposito Decreto. L'Operatore può presentare motivata richiesta di pagamento del corrispettivo IRU suddiviso per le annualità di durata della concessione.

Art. 11 Accesso alle infrastrutture di telecomunicazione esistenti

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 33/2016, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica è consentita senza alcuna discriminazione. Al fine di favorire il libero accesso alle infrastrutture tecnologiche, l'uso delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto è consentito a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti.

2. L'uso delle polifore e dei cavidotti di proprietà di Città metropolitana è a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 10, comma 2.

3. In ogni caso non potrà essere assegnato ad un solo Operatore più del 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto e della tratta richiesta. Nel caso in cui la tratta interessata sia composta da fender di microtubi, non potrà essere ceduto più di un microtubo ad Operatore.

4. Il rapporto tra le parti è disciplinato sulla base dello Schema tipo di convenzione per telecomunicazioni — Allegato n. 4.

CAPO III

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

Art. 12 - Realizzazione di infrastrutture da parte dell'operatore

1. La concessione rilasciata dalla Città metropolitana autorizza gli Operatori di reti a realizzare una nuova infrastruttura per installare una rete utilizzando il suolo, sottosuolo, soprassuolo relativo alla sede stradale, o parti di essa, nei casi in cui:
 - a) sia stata accertata l'impossibilità tecnica di utilizzare le infrastrutture esistenti;
 - b) le infrastrutture siano assenti.

In ogni caso, l'occupazione del suolo, del sottosuolo, del soprassuolo relativo alla sede stradale non deve essere in contrasto con l'interesse pubblico né con la sicurezza della circolazione.

2. Nell'esecuzione dei lavori, l'Operatore ha l'obbligo di:
 - a) rispettare tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro;
 - b) realizzare le reti a regola d'arte e secondo le prescrizioni dettate dalla Città metropolitana;
 - c) non interferire con reti tecnologiche preesistenti o predisposte, adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato dei sedimi.

3. A carico dell'Operatore resta ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dall'installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo, adattamento o intervento sulle reti e sulle infrastrutture, così come il ripristino del suolo, sottosuolo e soprassuolo relativo alla sede stradale, in seguito all'intervento effettuato.

Art. 13 - Spostamento dell'impianto di rete e/o dell'infrastruttura in dipendenza di lavori stradali eseguiti dalla Città metropolitana

1. Sarà cura della Città metropolitana evitare di realizzare interventi su aree stradali e relative pertinenze che possano interferire con l'impianto e/o infrastruttura oggetto della concessione, nei limiti e nelle modalità del Piano Triennale delle Opere adottato dall'Ente, fatti salvi gli interventi dovuti a causa di forza maggiore sopravvenuta. Le spese per le modifiche o spostamenti degli impianti, che si rendessero necessarie nei successivi tre anni dalla realizzazione di questi ultimi, a causa dell'esecuzione delle opere non previste nel suddetto Piano Triennale delle Opere, non sono a carico dell'Operatore.

2. La Città metropolitana, riservandosi il diritto di eseguire in ogni tempo modifiche alla propria rete stradale per comprovate esigenze della viabilità, attribuisce le spese per gli spostamenti definiti dal presente articolo a carico esclusivo dell'Operatore, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma **1** e per il caso degli impianti dichiarati inamovibili.

3. Nel caso in cui le necessarie modifiche della viabilità rendano l'impianto o l'infrastruttura incompatibile, la Città metropolitana richiede lo spostamento dell'impianto e/o dell'infrastruttura, indicando all'Operatore dove sia possibile ubicarli.

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Operatore deve elaborare per tale impianto e/o infrastruttura il progetto di sistemazione, con l'indicazione dei relativi oneri economici e dei tempi di massima per la loro esecuzione.

In questo caso, l'Operatore ha l'obbligo di concordare con la Città metropolitana la data di inizio dell'intervento, fornendo l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori di spostamento dell'impianto e/o dell'infrastruttura. I lavori devono durare il meno possibile, al fine di ridurre al minimo i disagi ed i pericoli per la circolazione.

4. Nel caso la Città metropolitana realizzi nuove strade o modifiche quelle esistenti, ponendole ad una distanza dagli impianti elettrici inferiore a quelle imposte dalla normativa, e nel caso in cui gli impianti elettrici siano inamovibili, allora la Città metropolitana ha l'obbligo di rilasciare apposita deroga all'Operatore.

Art. 14 - Utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione esistenti

1. L'Operatore per l'installazione della propria rete di telecomunicazioni, deve prioritariamente utilizzare le infrastrutture esistenti, di proprietà o in gestione della Città metropolitana. In via subordinata, laddove non esistenti o non adeguate, l'Operatore può indicare una o più infrastrutture da realizzare a proprie spese.

2. La Città metropolitana mette a disposizione dell'Operatore l'Infrastruttura nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti. L'Operatore accetta espressamente l'infrastruttura così come ricevuta e si impegna a restituirla in condizioni analoghe. L'Operatore e la Città metropolitana hanno l'obbligo reciproco di dare comunicazione rispetto alle attività eseguite sulle infrastrutture utilizzate in

comune. In ogni caso, tutte le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Città metropolitana.

3. In caso di modifica delle infrastrutture, la Città metropolitana ne dà comunicazione agli Operatori con un preavviso non inferiore a 60 giorni, per consentire gli interventi necessari ad evitare l'interruzione dei servizi. Nel caso di particolari criticità, la Città metropolitana può convocare un tavolo tecnico con gli Operatori coinvolti per definire soluzioni tecniche condivise. In caso di assoluta necessità o urgenza, il preavviso può essere inferiore a 60 giorni.

4. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3, la Città metropolitana fornisce una relazione schematica circa le modalità dell'intervento ed i tempi previsti. Le modifiche alle infrastrutture sono predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso la Città metropolitana ha cura di tutelare le esigenze degli Operatori nei confronti dei rispettivi utenti.

Art. 15 Lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza

1. Nel caso di riparazioni di reti e/o infrastrutture in esercizio, che rivestano carattere d'urgenza e che comportino la manomissione della sede stradale, l'Operatore deve intervenire prontamente, a propria cura e spese, previa comunicazione contenente:
 - a. l'indicazione del luogo,
 - b. il tipo di intervento da eseguire
 - c. l'attestazione del carattere d'urgenza dell'intervento,osservando in ogni caso tutte le norme a tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
2. Nel caso di interventi d'urgenza da parte della Città metropolitana sulla sede stradale, quest'ultima ne informa l'Operatore. L'Operatore deve assumere, a propria cura e spese, i necessari provvedimenti nel più breve tempo possibile. Tali provvedimenti possono avere carattere provvisorio, per il fuori servizio e la messa in sicurezza della rete, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico gestito.

Art. 16 Dismissione delle reti di telecomunicazione e dell'infrastruttura

1. In caso di dismissione, parziale o integrale, della rete di telecomunicazioni, delle tubazioni e/o dell'infrastruttura per scadenza della concessione, la Città metropolitana ha facoltà di:
 - a) optare per l'acquisizione, a titolo gratuito, della rete di telecomunicazione, delle tubazioni e/o dell'infrastruttura;
 - b) nel caso di non acquisizione, di imporre gli interventi di ripristino occorrenti alla sede stradale e relative pertinenze. Ogni spesa derivante da rimozione e ripristino rimane a carico dell'Operatore, al quale non spetta in nessun caso alcuna indennità o rimborso.

Art. 17 Responsabilità dell'operatore

1. Le concessioni rilasciate dalla Città metropolitana e gli altri eventuali provvedimenti autorizzativi si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. L'Operatore, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori e dei relativi depositi ed occupazioni, è unico responsabile per danni causati alla rete, all'infrastruttura, al proprio

personale, ai propri consulenti, al personale della Città metropolitana ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e la sospensione, anche parziale, della circolazione possono arrecare.

3. L'Operatore ha l'obbligo di garantire, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza delle reti installate per quanto concerne ogni tipo di rischio connesso alla tipologia di impianto. L'Operatore si assume al riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante da dette emissioni o da ogni altra propagazione, incluso l'incendio, esonerando e manlevando la Città metropolitana da ogni responsabilità.

4. L'Operatore è, altresì, responsabile per i danni a persone o cose e per l'impatto sul territorio, derivanti dagli interventi effettuati per realizzare opere di protezione ai siti in concessione ed alle reti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI

Art. 18 - Coordinamento dei lavori con altri operatori

1. Nel caso di richiesta di spostamenti di impianti di telecomunicazioni avanzata da terzi per la realizzazione e/o modifica di infrastrutture o altre opere, debitamente autorizzate dalla Città metropolitana, l'Operatore si impegna ad effettuare, previa verifica di compatibilità tecnica, gli spostamenti e/o modifiche dei propri impianti. In tal caso i costi sostenuti dall'Operatore sono posti a carico del terzo richiedente.

2. In nessun caso possono essere avanzate nei confronti della Città metropolitana richieste di danni o di rimborso delle spese sostenute in relazione agli spostamenti e/o lavori di cui al comma precedente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano in vigore fino alla scadenza, salvo istanza di adeguamento da parte dell'Operatore.